



Città di Carbonia

Regolamento Comunale dei Comitati di Quartiere

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr.....del

INDICE

- **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**
- Art. 1 - Disposizioni generali e aspetto normativo
- Art. 2 - Comitati di quartiere
- Art. 3 - Individuazione dei quartieri
- Art. 4 - Funzioni
- Art. 5 - Rapporti con l'amministrazione
- Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 7 - Sede
- Art. 8 - Spese
- **TITOLO II - ORGANI**
- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Assemblea generale
- Art. 11 - Il Direttivo
- Art. 12 - Funzionamento del Direttivo
- Art. 13 - Decadenza del Direttivo
- **TITOLO III - ELEZIONI**
- Art. 14 - Elezioni
- Art. 15 - Il Presidente
- Art. 16 - Elettorato attivo
- Art. 17 - Elettorato passivo
- Art. 18 - Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 19 - Indizione delle elezioni
- Art. 20 - Candidature
- Art. 21 - Seggio elettorale
- Art. 22 - Votazioni
- Art. 23 - Ricorsi
- Art. 24 - Insediamento
- **TITOLO IV - ORGANI PER FAVORIRE I RAPPORTI TRA I QUARTIERI**
- Art. 25 - Conferenza dei Presidenti dei Direttivi
- **TITOLO V - RINVIO E PUBBLICITA'**
- Art. 26 - Norme di rinvio
- Art. 27 - Entrata in vigore
- Art. 28 - Pubblicità

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI E ASPETTO NORMATIVO

1.1 Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa consapevole e partecipata.

1.2 Il Comune di Carbonia, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto Comunale al titolo V, Istituti di Partecipazione, e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di Quartiere.

1.3 Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Comitati di Quartiere quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi degli artt. 8 e 17 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'Articolo 40 e 41 del vigente Statuto Comunale.

1.4 I Comitati di Quartiere operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comitati di Quartiere approvano le regole per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo.

ART. 2 COMITATI DI QUARTIERE

2.1 Il Comune promuove l'istituzione dei "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio del quartiere integrandole con gli indirizzi politici comunali.

2.2 I "Comitati di Quartiere" hanno il compito di favorire lo sviluppo della realtà economica e sociale del territorio interessato con particolare riferimento al settore dei servizi sociali e scolastici, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, facendosi portavoce delle istanze degli interessi comunitari.

2.3 I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali che non hanno fini di lucro, non hanno personalità giuridica, sono apartitici, apolitici e aconfessionali, nel rispetto del pluralismo e della libertà di opinioni secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale

2.4 Non possono candidarsi alla carica di Consigliere di Quartiere:

- il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, risultano cancellati dalle liste elettorali o interdetti dai Pubblici uffici al momento della presentazione della lista dei candidati per la formazione del Comitato di Quartiere.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

3.1 Per "quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica ai sensi dell' art. 2 comma 3, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale presente all'interno di zone con confini prestabiliti, così da costituire un autonomo centro di interessi particolari e, quindi, avere una propria individualità.

3.2 L'estensione territoriale dei singoli quartieri e delle frazioni è quella indicata nella cartografia allegata al presente regolamento avente i perimetri coincidenti con le sezioni elettorali. Nel Comune di Carbonia vengono riconosciuti i seguenti quartieri in cui è possibile costituire un Comitato:

1. Barbusi,
2. Bacu Abis,
3. Cortoghiana,
4. Is Gannaus,
5. Serbariu
6. Carbonia Nord
7. Carbonia Centro
8. Carbonia Sud

3.3 La delimitazione esatta è indicata nell'allegato 1.

ART. 4 - FUNZIONI

4.1 I comitati di Quartiere svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- la formulazione di proposte di partecipazione alla spesa pubblica attraverso strumenti di bilancio partecipato;
- l'attività d'informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti nel territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

- la collaborazione nell'organizzazione e gestione dei referendum consultivi, secondo la disciplina prevista dallo specifico Regolamento.

ART. 5 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

5.1 I principi che devono animare i rapporti tra i Comitati di quartiere e l'amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione. In tale contesto l'amministrazione attraverso i suoi organi ed uffici interagisce con i comitati di quartiere nella persona del suo Presidente.

5.2 E' il Presidente a comunicare in forma scritta all'amministrazione comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni degli Organi del Comitato. L'amministrazione comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza ai comitati stessi su ogni specifica questione.

ART. 6 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

6.1 Persone singole che abbiano compiuto il diciottesimo (18°) anno di età, che abbiano residenza, ovvero che esercitino nel quartiere la propria attività prevalente di lavoro o di studio, e i legali rappresentanti di associazioni, possono presentare ai comitati di quartiere istanze, petizioni sulle problematiche presenti nell'ambito territoriale del quartiere e attinenti le competenze del comitato stesso.

6.2 Istanze petizioni e proposte vengono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno della successiva riunione del direttivo che ne vaglia l'ammissibilità e, in caso d'istruttoria favorevole, le inoltra all'amministrazione comunale.

ART. 7 SEDE

7.1 L'amministrazione comunale potrà individuare una sede, in base alle proprie disponibilità. Qualora non fosse possibile, il Presidente del comitato di quartiere è tenuto a comunicare la sede dove si svolgeranno le attività del comitato. I comitati di quartiere potranno utilizzare un apposito spazio nel sito web istituzionale compatibile con il rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso.

ART. 8 SPESE

8.1 Il conseguimento delle finalità dei comitati di quartiere devono essere perseguite dall'amministrazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed attuando le procedure operative a costo zero.

TITOLO II – ORGANI

ART. 9 ORGANI

Sono organi del comitato di quartiere:

- l'Assemblea generale
- il Direttivo
- il Presidente

Essi hanno sede nel territorio del quartiere. Tutte le cariche nell'ambito degli organi del comitato di quartiere non danno luogo ad alcun compenso o rimborso spese.

ART. 10 ASSEMBLEA GENERALE

10.1 L'Assemblea Generale esprime, in piena autonomia rispetto agli organi politici, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze attraverso il Direttivo. L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini, residenti a Carbonia e appartenenti al quartiere.

10.2 L'assemblea generale:

- elegge il Presidente e il Direttivo;
- è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o per iscritto, almeno il dieci per cento dei componenti.

ART. 11 IL DIRETTIVO

11.1 Il Direttivo è composto da sette membri. Esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze. Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.

11.2 L'iniziativa della convocazione del Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- al Presidente del Direttivo;
- ad almeno un terzo dei componenti del Direttivo
- ad almeno 30 cittadini residenti nel quartiere.

11.3 Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti o di almeno 30 cittadini residenti nel quartiere, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

11.4 Ogni membro del Direttivo, decade e sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti nei seguenti casi:

- tre assenze ingiustificate e consecutive;

- per sopravvenuta incompatibilità;
- per cause di forza maggiore.

ART. 12 FUNZIONAMENTO DEL DIRETTIVO

12.1 L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicategli dai richiedenti. L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni. Il Direttivo può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Le convocazioni avvengono normalmente con mezzi telematici (mail, sms e simili) e comunque senza costi diretti o indiretti per il Comune.

12.2 Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei membri e la presenza del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, del vice Presidente. Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

12.3 Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Le votazioni sono palesi, salvo che per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti. I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Direttivo, nominato all'interno dei componenti del Direttivo stesso.

12.4 Il Direttivo dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttivo.

ART. 13 - DECADENZA E SCIoglimento DEL DIRETTIVO

13.1 Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà, arrotondata alla unità superiore.

13.2 Il Direttivo viene sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

13.3 Il Direttivo inoltre viene sciolto, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti in prima seduta e successivamente a maggioranza assoluta:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi.

TITOLO III -ELEZIONI

ART. 14 ELEZIONI

14.1 E' istituito un unico turno elettorale per il rinnovo dei Direttivi, allo scopo di assicurare stabilità a tutti i Comitati di quartiere e al Comune di avere interlocutori con il medesimo periodo di pienezza (o totalità) di poteri. Le elezioni vengono fissate con delibera della Giunta comunale.

ART. 15 IL PRESIDENTE

15.1 - Il presidente del direttivo:

- a) rappresenta il quartiere;
- b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale;
- c) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
- d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati.

15.2 - Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

15.3 - Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

15.4 - Il Presidente, eletto con le procedure di cui ai successivi articoli, dura in carica per un quinquennio ed è rieleggibile.

15.5 - In caso di decesso o dimissioni del Presidente del Comitato di quartiere, si applica quanto previsto dall'art. 22.5.

15.6 - Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

ART. 16 - ELETTORATO ATTIVO

16.1 - Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere iscritti nelle liste elettorali.

16.2 - L'elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli archivi elettorali, così come esistenti agli atti d'ufficio al momento dell'ultimo aggiornamento di legge.

16.3 - L'Ufficio elettorale comunale provvederà a predisporre, per il giorno in cui verranno svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo, opportuna lista dei residenti del quartiere aventi diritto al voto. Tale lista al termine delle operazioni dovrà essere riconsegnata all'ufficio elettorale comunale.

16.4 - E' fatto divieto per chiunque di estrapolare o produrre, durante le fasi di voto, elenchi di votanti. Della lista consegnata non può essere prodotta copia.

ART. 17 ELETTORATO PASSIVO

17.1 - Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo 16, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 18.

ART. 18 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

18.1 - Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i membri del Clero;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

18.2 - Non possono inoltre ricoprire la carica di componente del Direttivo:

- I componenti del C.D.A. di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

18.3 - Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

18.4 - La carica di componente del Direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

ART. 19 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

19.1 - Le elezioni dei Comitati di Quartiere vengono indette dal Sindaco con apposito decreto, successivamente alla delibera di Giunta prevista dal precedente art. 14. Quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto, deve essere emanato un avviso pubblico nel quale vengono indicate tutte le procedure attraverso cui le stesse si svolgeranno.

19.2 - La consultazione per l'elezione dei Comitati di quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali.

Art. 20 - CANDIDATURE

20.1 - L'elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dall'Assemblea sulla base di una unica lista aperta a tutte le candidature. La lista è formata dai candidati inseriti in ordine alfabetico.

20.2 - Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune e residente nel quartiere che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal precedente articolo 18, si può candidare, sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura e presentandola secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

20.3 - La candidatura deve essere depositata presso la Segreteria Comunale, corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato con modi e tempi stabiliti nel decreto sindacale di indizione delle elezioni.

20.4 - I candidati dovranno essere pari almeno al numero di componenti il Direttivo. Qualora non venga raggiunto tale numero minimo, vengono riaperti i termini per la presentazione delle candidature. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato deve dichiarare di non versare nelle condizioni d'ineleggibilità e incompatibilità previste dal precedente articolo 18.

20.5 - La lista dovrà contenere le seguenti informazioni di ogni singolo candidato: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza.

Art. 21 - IL SEGGIO ELETTORALE

21.1 – Viene costituito un seggio per ogni quartiere. Il decreto sindacale di indizione delle elezioni, ne stabilisce la sede.

21.2 - Il Seggio è formato dal Presidente, due scrutatori e un segretario.

21.3 – Il Presidente, gli scrutatori e il segretario sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale. L'attività di presidente, scrutatore e segretario dà diritto a percepire gli emolumenti previsti dalla legge per tale funzione.

ART. 22 - VOTAZIONI

22.1 - Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto. Le elezioni si svolgono in giorno festivo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

22.2 - E' consentita l'espressione di una sola preferenza riportando nella scheda nome e cognome del candidato scelto, in caso di omonimia deve essere riportata anche la data di nascita del candidato. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

22.3 - Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere.

22.4 - Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevale l'anzianità.

22.5 - E' eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. Il secondo in graduatoria è vice presidente. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, subentrano nelle cariche i candidati che seguono in graduatoria

22.6 - L'elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 5% degli aventi diritto e se viene eletto un numero di candidati pari al numero dei componenti il Direttivo.

22.7 - In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo, si provvede a rinnovare la procedura elettorale, entro novanta giorni.

22.8 - Il Comune collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.

ART. 23 - RICORSI

23.1 - I candidati possono proporre ricorso avverso le operazioni per la elezione dei Direttivi dei Comitati di quartiere alla Commissione Elettorale Comunale nel termine di sette giorni dalla data di esecutività della delibera con la quale la Giunta prende atto dei risultati delle elezioni.

23.2 - La Commissione elettorale comunale delibera sul ricorso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro i successivi dieci giorni. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

ART. 24 - INSEDIAMENTO

24.1 - Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla data di elezione.

TITOLO IV - RAPPORTI FRA I QUARTIERI

ART. 25 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI DIRETTIVI

25.1 - E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi dei Comitati di quartiere.

25.2 - La Conferenza coordina e programma l'attività dei Direttivi; è luogo di confronto e di reciproca informazione sui problemi, sulle attività e sulle iniziative dei Comitati di quartiere; svolge funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

25.3 - Ha funzioni di verifica dei rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti d'interesse dei quartieri.

25.4 - La Conferenza elegge, a maggioranza, nel proprio ambito il Coordinatore.

25.5 - Le funzioni del Coordinatore della Conferenza hanno la durata di un anno e possono essere prorogate.

25.5 - Il Coordinatore convoca e presiede la Conferenza.

25.6 - Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti.

25.7 - Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

25.8 - La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, gli Assessori, le Commissioni Consiliari ed i Rappresentanti delle Aziende e degli Enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.

25.9 - Almeno una volta all'anno, il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti per verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi concordati.

25.10 - Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco per i successivi adempimenti.

TITOLO V - RINVIO E PUBBLICITA'

ART. 26 - NORME DI RINVIO

26.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

27.1 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune.

ART. 28 - PUBBLICITÀ

28.1 - Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Comune e reso disponibile ai cittadini, per la visione ed estrazione di copia, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Art. 29. Disposizioni transitorie

La Commissioni Elettorale Comunale, esclusivamente in sede di prima applicazione, tenuto conto che erano già pervenute domande per la nomina di scrutatore e segretario pur in assenza di qualunque trattamento economico, e che il Consiglio ha modificato successivamente tale disciplina, nella nomina di scrutatori e segretari dà la precedenza a quanti avevano già presentato la domanda.

Costoro hanno comunque diritto al trattamento previsto dall'articolo 21. In caso di rifiuto per qualunque causa, la Commissione provvederà alla nomina di scrutatori e segretari secondo le regole che avrà determinato.

ALLEGATO 1 (art. 3.3)

N.	Quartiere	Sezioni elettorali
1	Barbusi	26
2	Bacu Abis	30 e 31
3	Cortoghiana	27, 28 e 29
4	Is Gannaus	24
5	Serbariu	22 e 23
6	Carbonia Nord	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 25
7	Carbonia Centro	1, 2, 3, 4, 5 e 6
8	Carbonia Sud	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21